



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

(Viale Giulio Cesare n. 54/b)

Il Giudice Dott.ssa Maria Vittoria Caprara,  
letto il ricorso e visti gli artt. 473 bis 12-40 e ss. c.p.c.;

Rilevato che sussistono ragioni per l'abbreviazione dei termini processuali come previsto dall'art.473 bis 42 cpc;  
Fissa per la comparizione delle parti, o eventualmente del solo procuratore di parte ricorrente (in conformità di quanto previsto dall'art. 473 bis 42 ultimo comma) l'udienza del 15.7.2024 ore 11.

DISPONE

che parte ricorrente provveda alla notificazione del ricorso come integrato e del presente decreto nel termine di 45 giorni liberi prima dell'udienza fissata, con invito a versare in atti la prova della notificazione,

ASSEGNA

a parte resistente termine sino a 30 giorni liberi prima dell'udienza fissata per la costituzione in giudizio con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c

INFORMA

- che è obbligatoria la difesa tecnica mediante avvocato e che le parti, sussistendone i presupposti di legge, possono presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

DISPONE

che entrambe le parti provvedano a depositare nel medesimo termine, ALLEGATI A RICORSO E COMPARSA DI COSTITUZIONE, certificazione anagrafica aggiornata, e, in caso di domande di contenuto economico o in presenza di figli minori:

- A) documentazione reddituale degli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;
- B) documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- C) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
- D) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi ed ai sensi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove andranno indicate le seguenti circostanze:

- a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (retribuzioni, compensi di ogni genere anche se saltuari, pensioni, canoni da locazione, assegno unico ecc.);
- b) redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;
- c) carte di credito e tutti conti correnti intestati o cointestati o sui quali si possa comunque operare, con l'indicazione dei dati identificativi (istituto di credito, numero, ecc.) e dei relativi saldi alle date del 30 giugno e del 31 dicembre degli ultimi tre anni;
- d) quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma d'investimento mobiliare e di risparmio;
- e) proprietà immobiliari e altri diritti reali immobiliari, indicando la tipologia (abitazione, uffici, negozi, terreni edificabili, etc.), l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione;
- f) proprietà di beni mobili registrati e in particolare autovetture e motoveicoli da elencare singolarmente, indicando il tipo e l'anno di acquisto;
- g) collaboratori domestici e collaboratori in ambito lavorativo indicando i compensi lordi corrisposti;
- h) spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette d'iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi;
- i) rapporti di convivenza e redditi delle persone conviventi nell'ultimo anno.



- E) un piano genitoriale come indicato nell'art. 473-bis 12 comma 3 ~~00/00/0000~~
- F) un'informativa relativa alla pendenza di procedimenti connessi, allegando altresì i provvedimenti emessi nel corso dei relativi giudizi.

AVVERTE

- che la falsità delle dichiarazioni rese è punita ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che l'omessa allegazione o la tardività del deposito e la lacunosità della dichiarazione saranno valutate quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e nella definizione del regime di affidamento dei figli, oltre che ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. ed in sede di regolamentazione delle spese processuali ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (sulla base della considerazione che l'occultamento dei propri redditi costituisce grave violazione degli obblighi genitoriali oltre che motivo di dilatazione dei tempi del processo).
- che i depositi documentali oltre i termini non saranno considerati e saranno reputati irricevibili;
- che gli atti vanno redatti nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui agli artt 121 cpc e 46 disp di att. c. p.c.
- Manda al PM per la trasmissione di informazioni ex art. 473 bis 42 comma 5 cpc entro la data di udienza

Roma, 18/04/2024

Il Giudice  
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara

